



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 202/14/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EDITRICE
NUOVE NOTIZIE SOCIETÀ COOPERATIVA GIORNALISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26
NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CUI AL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 5/14/ISP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 5/14/ISP del 24 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la società Nuove Notizie Società Cooperativa Giornalistica a responsabilità limitata non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Nuove Notizie Società Cooperativa Giornalistica a responsabilità limitata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a due volte il minimo edittale, pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione volta a segnalare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che l'operatore di comunicazione non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria degli Uffici;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si segnala che, dell'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio depositato dalla società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2011-, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 24.342,00. Pertanto la sanzione comminata - pari a due volte il minimo edittale - risulta proporzionata e comunque non particolarmente afflittiva rispetto alla capacità economica della società.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che Nuove Notizie Società Cooperativa Giornalistica a responsabilità limitata - c.f. 03682490283 - con sede legale in Roma (RM), Via Alberto Cadlolo n. 90, ha violato gli articoli 11 e 13 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012;

ORDINA

alla suddetta società di pagare la somma di euro **1.032,00 (milletrentadue/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DIFFIDA

la società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla società Nuove Notizie Società Cooperativa Giornalistica a responsabilità limitata di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 202/14/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 202/14/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani